

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
"CONSULTA COMUNALE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI NON
COMUNITARI/APOLIDI RESIDENTI NEL COMUNE DI CREMONA"
(di seguito CONSULTA)**

**PARTE PRIMA
ISTITUZIONE, FINALITA' E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA**

Art. 1.....	Istituzione
Art. 2.....	Finalità e funzioni della Consulta
Art. 3.....	Struttura di funzionamento
Art. 4.....	Componenti della Consulta
Art. 5.....	Presidente della Consulta
Art. 6.....	Convocazioni
Art. 7.....	Validità delle sedute
Art. 8.....	Decadenza
Art. 9.....	Mezzi
Art. 10.....	Insediamiento
Art. 11.....	Durata in carica e scioglimento

**PARTE SECONDA
ELEZIONE DELLA CONSULTA**

Art. 12.....	Indizione delle elezioni
Art. 13.....	Elettorato attivo
Art. 14.....	Elettorato passivo
Art. 15.....	Possesso e perdita dei requisiti
Art. 16.....	Elenco elettori ed elettrici
Art. 17.....	Presentazione delle candidature
Art. 18.....	Ammissione delle candidature
Art. 19.....	Riapertura termini
Art. 20.....	Elezioni membri della Consulta
Art. 21.....	Operazioni elettorali
Art. 22.....	Espressione del voto
Art. 23.....	Proclamazione degli eletti
Art. 24.....	Commissione Elettorale
Art. 25.....	Schede nulle e bianche
Art. 26.....	Risultati dello scrutinio
Art. 27.....	Modifiche del regolamento
Art. 28.....	Norme transitorie e finali

PARTE PRIMA

ISTITUZIONE, FINALITA' E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Art. 1- Istituzione

1. Secondo quanto previsto dalla “*Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale*”, adottata dal Consiglio d'Europa il 5 febbraio 1992”, ratificata dall'Italia con la Legge 8 marzo 1994 n. 203, dal D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali), art. 8, comma 5, e dal D.Lgs. 286/98, dall'art. 2, comma 1, lettere b, c, d, f, e dall'art. 10, comma 7 dello Statuto del Comune di Cremona, è istituita la Consulta Comunale delle cittadine e dei cittadini stranieri /apolidi residenti a Cremona (di seguito nel testo “Consulta”).

2. La Consulta si ispira ai principi fondanti della Repubblica Italiana e alla piena condivisione dei valori espressi nella Costituzione Italiana, con particolare riferimento alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, alle libertà democratiche, al pluralismo e agli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Costituzione).

3. Nel presente regolamento sono definite le modalità di elezione della Consulta, alla quale partecipano le cittadine e i cittadini stranieri/apolidi residenti a Cremona che risultino in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 13.

Art. 2 - Finalità e funzioni della Consulta

1. La Consulta è un organo consultivo del Sindaco, della Giunta, del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari. Ad essi la Consulta può presentare pareri sulle proposte di deliberazione e sottoporre proprie proposte su tutto ciò che riguarda la vita amministrativa della città.

In particolare la Consulta:

a) rappresenta agli Organi Istituzionali dell'Amministrazione Comunale, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, le problematiche che rendono difficoltoso l'inserimento sociale, economico e culturale dei cittadini stranieri regolarmente residenti a Cremona affinché i suddetti Organi Istituzionali se ne prendano carico o se ne facciano interpreti e sostenitori presso gli enti competenti diversi dall'Amministrazione Comunale;

b) fornisce informazioni e supporto all'esercizio da parte di tutti gli stranieri residenti a Cremona, siano essi singoli o associati, dei diritti di partecipazione, di accesso ed informazione previsti dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dal regolamento degli istituti di partecipazione del Comune di Cremona, spettanti a tutti i residenti;

c) promuove e favorisce di concerto con gli Organi istituzionali competenti, iniziative finalizzate a prevenire o rimuovere ogni forma di discriminazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri/apolidi regolarmente residenti a Cremona; promuove altresì i diritti e le pari opportunità delle donne, favorendo la loro emancipazione sociale e la partecipazione alla vita pubblica;

d) promuove, di concerto con gli Organi Istituzionali competenti, iniziative rivolte ai cittadini stranieri regolarmente residenti a Cremona e finalizzate alla conoscenza delle istituzioni e del contesto normativo italiano, con particolare attenzione all'immigrazione, al lavoro, all'assistenza sociosanitaria e previdenziale, all'istruzione, alla formazione professionale, alla fruizione dei servizi pubblici e all'accesso all'edilizia residenziale pubblica;

e) promuove e favorisce, di concerto con gli Organi Istituzionali competenti, iniziative di carattere culturale finalizzate alla conoscenza reciproca, al rispetto e all'incontro tra culture, così come alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche storiche, linguistiche e culturali della popolazione locale; promuove iniziative di carattere civico che creino un terreno comune per favorire la piena consapevolezza e condivisione dei valori fondanti della Repubblica Italiana;

f) si propone come strumento di coesione e di inclusione, di discussione dei temi legati alla condizione di straniero come cittadino attivo, titolare di diritti, responsabilità e doveri;

g) redige ogni anno una relazione, da inoltrare a Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale, in cui è contenuta l'effettiva attività svolta.

2. Il Presidente della Consulta riceve comunicazione della convocazione del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. In relazione ad uno o più punti posti all'ordine del giorno il Presidente, a nome e per conto della Consulta, può inviare in forma scritta e motivata, da inoltrare al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente della relativa Commissione Consiliare almeno 48 ore prima, richiesta di partecipazione alla seduta con il solo diritto di parola e non di voto. Il Presidente del Consiglio Comunale ovvero il Presidente della Commissione Consiliare a cui perviene la richiesta di partecipazione autorizza ovvero nega, motivandola, la partecipazione del Presidente della Consulta alla seduta a cui si riferisce la richiesta.

Il Presidente della Consulta potrà richiedere, sulla base di richiesta scritta, qualora la Consulta lo deliberi, un incontro con il Sindaco, con gli Assessori e con le Commissioni Consiliari.

Art. 3 - Struttura di funzionamento

1. La Consulta è composta da un minimo di 8 a un massimo di 20 membri eletti a seguito di elezioni svolte secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

2. Al proprio interno la Consulta può costituire delle commissioni di lavoro su tematiche specifiche, delle quali possono far parte anche esperti o rappresentanti di enti o istituzioni pubbliche o private.

3. La Consulta, in collaborazione con le istituzioni, con esperti e con le associazioni del Terzo Settore, favorisce l'accompagnamento formativo dei propri membri nei vari ambiti di competenza, su materie costituzionali e sul funzionamento delle Autonomie Locali, sulla storia e sulle consuetudini del territorio cremonese, ai fini di partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa della città e per una migliore interazione con la popolazione cremonese.

4. La Consulta elegge al proprio interno tra i membri eletti il Presidente e il Vice Presidente, che svolge le funzioni del Presidente in caso d'impedimento o assenza di questi. Il Presidente e il Vice presidente devono tendenzialmente appartenere ad area geografica e genere diversi.

Art. 4 - Componenti della Consulta

Sono componenti della Consulta i candidati eletti. In caso di dimissioni o decadenza di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti.

Art. 5 - Presidente della Consulta

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti tra i membri della Consulta alla prima riunione di insediamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza assoluta è sufficiente la maggioranza dei presenti, purché questi siano in numero pari o superiore alla metà dei componenti la Consulta.

2. Il Presidente rappresenta la Consulta nei confronti del Comune e della cittadinanza.

Art. 6 - Convocazioni

1. La Consulta è convocata dal Presidente o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

2. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.

3. La Consulta può essere convocata dal Sindaco, o da un assessore delegato, di propria iniziativa, o su richiesta di un quarto dei componenti del Consiglio Comunale, o del Presidente di una Commissione Consiliare.

4. Almeno una volta all'anno la Consulta si riunisce in “*seduta allargata*”, convocando i rappresentanti delle associazioni degli immigrati, delle associazioni di tutela, dei Sindacati dei lavoratori. La seduta allargata è presieduta dal Presidente della Consulta, con la partecipazione del Sindaco.

5. Le sedute della Consulta sono pubbliche, e della sua convocazione nonché delle deliberazioni adottate deve essere data tempestiva ed adeguata informazione, sia con comunicazione all'Amministrazione Comunale, sia tramite lo spazio dedicato nel sito web del Comune di Cremona.

Art. 7 - Validità delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione le deliberazioni della Commissione sono approvate a maggioranza dei presenti, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1.

2. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per gli organi del Comune di Cremona.

Art. 8 - Decadenza

I componenti della Consulta che non intervengano per tre sedute consecutive della Consulta, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal Presidente della Consulta stessa. La giustificazione delle assenze deve essere resa per iscritto.

Art. 9 – Mezzi

La Consulta si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per lo svolgimento della normale attività, dei locali eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Insediamento

Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco provvede a convocare e presiedere la prima seduta della Consulta.

Art. 11 – Durata in carica e scioglimento

1. La Consulta resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco, e opera in regime di “prorogatio” fino alla sua ricostituzione.

2. La Consulta deve essere rinnovata entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale. Il nuovo Sindaco provvede a indire entro sei mesi le elezioni per la sua ricostituzione, salvo cause di forza maggiore.

3. Il Sindaco provvede allo scioglimento della Consulta nei seguenti casi:

a) qualora i componenti rimasti in carica siano in numero inferiore a quanto previsto dal regolamento;

b) su motivata deliberazione del Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti dello stesso.

4. In caso di scioglimento le elezioni per la ricomposizione della Consulta devono svolgersi entro i sei mesi successivi, salvo cause di forza maggiore.

PARTE SECONDA ELEZIONE DELLA CONSULTA

Art. 12 – Indizione delle elezioni

1. Il Sindaco, con proprio decreto, indice le elezioni e ne dà comunicazione agli elettori con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio e secondo altre modalità di diffusione almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni. Nel decreto sono indicati il numero dei membri della Consulta da eleggere, la data in cui avranno luogo le elezioni, il numero e l'ubicazione dei seggi, l'orario di apertura degli stessi, nonché la ripartizione di cui all'art. 19, comma 4.

2. Il Sindaco, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Statistica e in base a quanto previsto dal presente regolamento, determina il numero dei membri della Consulta da eleggere.

3. Tra la data del decreto di indizione dell'elezione e quella fissata per lo svolgimento della stessa devono intercorrere almeno 60 giorni. Il decreto di indizione è affisso all'Albo Pretorio lo stesso giorno della sua adozione. Copia del decreto con le indicazioni di modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo viene trasmessa tempestivamente alle associazioni che raggruppano cittadine e cittadini non comunitari e che risultino iscritte all'Albo Comunale o Provinciale delle Associazioni.

Art. 13 – Elettorato attivo

All'elezione della Consulta partecipano le persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 16 del presente regolamento, depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Cremona e che alla data dell'elezione sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza in uno Stato estero non facente parte dell'Unione Europea o status di apolide;
- b) possesso di un regolare titolo di soggiorno o in corso di rinnovo;
- c) aver compiuto diciotto anni entro la data fissata per le elezioni;
- d) iscrizione all'anagrafe dei residenti del Comune di Cremona.

Art. 14 – Elettorato passivo

Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data del decreto d'indizione delle elezioni, abbiano compiuto diciotto anni di età e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.13, lettere a) e b) del presente Regolamento, che siano residenti nella provincia di Cremona e non siano in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni.

Non sono eleggibili coloro che avendo doppia cittadinanza, esercitano il loro diritto di voto in Italia.

Art. 15 – Possesso e perdita dei requisiti

1. L'esistenza dei requisiti per l'elettorato attivo è comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno in corso di validità o di rinnovo, e di un documento d'identità valido.

2. L'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo è comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno in corso di validità o di rinnovo, di un documento d'identità valido e di una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 comma 1 della legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modificazioni, ovvero mediante esibizione o acquisizione del certificato del casellario giudiziale.

3. La perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica di membro della Consulta, salvo per l'acquisizione della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea.

Art. 16 - Elenco elettori ed elettrici

Il quarantacinquesimo giorno antecedente la data dell'elezione il Sindaco deposita presso la Segreteria Generale del Comune di Cremona e ne dà comunicazione tramite apposito avviso affisso all'Albo Pretorio l'elenco debitamente aggiornato delle cittadine e dei cittadini stranieri non comunitari e degli apolidi residenti a Cremona, distinto per maschi e femmine, nel quale devono essere indicati:

- a) cognome e nome, e per le donne coniugate o vedove anche il cognome del marito;
- b) luogo e data di nascita;
- c) cittadinanza;
- d) indirizzo della residenza.

Art. 17 - Presentazione delle candidature

1. A partire dalla data del decreto d'indizione dell'elezione, coloro che intendono candidarsi possono ritirare un apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale che, compilato in ogni sua parte, costituisce la scheda personale di candidatura da depositarsi presso la Segreteria Generale del Comune di Cremona entro il quarantesimo giorno antecedente l'elezione, allegando una propria foto formato tessera.

2. Nella scheda devono essere indicati: cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza del candidato in caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di origine qualora diversi da quelli latini.

3. Ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 10 elettori aventi i requisiti di cui all'art. 13 del presente regolamento. Ogni elettrici/elettore può sottoscrivere una sola candidatura. Le sottoscrizioni, debitamente autenticate, devono essere contenute nella scheda di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18 – Ammissione delle candidature

1. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni la Commissione Elettorale di cui all'art. 24 ammette le candidature e procede, mediante sorteggio, all'assegnazione del numero d'ordine delle candidate e dei candidati sulla scheda elettorale e rende noti i nominativi delle/dei candidati con manifesti da affiggersi all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.

2. L'Amministrazione Comunale dà adeguata pubblicità all'elezione della Consulta con manifesti, comunicati stampa ed avvisi da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito del Comune e dei Comitati di Quartiere, e presso le sedi delle Associazioni rappresentative dei cittadini stranieri.

Art. 19 – Riapertura termini

1. Se nei termini previsti non vengono depositate e sottoscritte candidature pari al numero dei seggi di cui all'art. 3, comma 1, in cui non siano rappresentati i generi complessivamente per almeno il 25% dei candidati, il Sindaco riapre i termini della presentazione delle candidature, fissando una nuova data per le elezioni.

2. A seguito della riapertura dei termini si procede all'elezione solo se nei successivi 15 giorni vengono depositate e sottoscritte nuove candidature che, unite alle precedenti, raggiungono il numero minimo di seggi e risultino rappresentative dei generi e di almeno due delle aree geografiche indicate al successivo comma 4.

3. Se nonostante la riapertura dei termini non venga raggiunto il numero minimo di candidature che rispondano ai criteri di cui sopra, l'elezione non può avere luogo e il Sindaco deve indirla decorsi almeno 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Le aree geografiche ai fini del comma 2 sono: Africa, Americhe e Oceania, Asia, Europa non UE, secondo la ripartizione degli Stati specificata nel decreto di cui all'art. 12 .

Art. 20 – Elezione membri della Consulta

1. Per ogni 400 cittadine/i non comunitari e apolide residenti nella città di Cremona alla data del decreto d'indizione dell'elezione è calcolato un seggio per la Consulta, fatto salvo il numero minimo di 8 seggi previsto dal regolamento. Superata la soglia dei multipli di 400 anche di una sola unità si calcola un ulteriore componente fino al raggiungimento del limite massimo previsto all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.

2. L'incremento del numero complessivo dei seggi fino al massimo di 20 si calcola facendo corrispondere la costituzione di un seggio ad ogni 400 cittadine/i non comunitari e apolide sul totale degli aventi diritto.

Art. 21 – Operazioni elettorali

1. Le operazioni elettorali si svolgono secondo il calendario, nelle ore e nei luoghi indicati nel decreto di indizione, nell'avviso e sui manifesti elettorali.

2. Le elettrici/elettori votano su una scheda contenente i nomi di tutte le/i candidate/i. Per ogni candidatura vengono indicati sulla scheda cognome, nome e area geografica di origine, sia in caratteri latini che nei caratteri della lingua del paese di origine, se diversi da quelli latini.

Art. 22 – Espressione del voto

1. Per votare, l'elettrice/l'elettore deve presentare un documento in corso di validità e un regolare titolo di soggiorno, per consentire la verifica dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 16.

2. Ogni elettrici/elettore può votare apponendo un segno sul nome del candidato stesso, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.

3. E' ammessa la doppia preferenza di genere, esprimendo due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Art. 23 – Proclamazione degli eletti

Vengono dichiarate/i elette/i le o i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare.

Art. 24 – Commissione Elettorale

1. Contestualmente all'indizione dell'elezione il Sindaco istituisce con proprio decreto la relativa Commissione Elettorale, composta da: Presidente del Consiglio Comunale, Segretario Generale del Comune di Cremona, Responsabile Ufficio Elettorale Comunale e tre consiglieri comunali designati dall' Ufficio di Presidenza, di cui almeno uno per la minoranza.

2. La Commissione Elettorale decide su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale e proclama gli eletti; procede inoltre alla nomina del presidente e degli scrutatori addetti alle operazioni elettorali.

Art. 25 – Schede nulle e bianche

La scheda elettorale contenente più di una preferenza o segni da cui può essere desunta la volontà dell'elettore/elettore di farsi riconoscere viene annullata. Sono considerate bianche le schede su cui non risulti apposto alcun segno di preferenza.

Art. 26 – Risultati dello scrutinio

1. Dopo la chiusura delle votazioni il seggio provvede ai riscontri tra votanti e schede votate e procede allo spoglio delle schede, alla compilazione del verbale dei risultati ed alla trasmissione di quest'ultimo alla Commissione Elettorale.

2. Il Sindaco, sulla scorta dei risultati dello scrutinio effettuato e validati dalla Commissione Elettorale, provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.

Art. 27 - Modifiche del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale sentito il parere della Consulta.

Art. 28 - Norme transitorie e finali

1. A seguito dell'approvazione del presente regolamento, il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro 12 mesi dalla esecutività della relativa deliberazione del Consiglio Comunale, salvo cause di forza maggiore.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia ove compatibili.